

INDENNITA' DI MOBILITA'

L'art. 28 del C.I.A. 26 aprile 1994, modificato dall'Accordo di fusione 13 marzo 1995, viene integralmente sostituito dalla seguente formulazione:

"Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.61 del C.C.N.L. 16.6.95, in materia di trasferimenti ad unità operativa situata in comune diverso, disposti dall'azienda, si stabilisce quanto segue.

Il trasferimento deve essere comunicato al funzionario con un preavviso di 30 gg. di calendario.

Durante il preavviso il funzionario può essere inviato in missione anche presso la nuova sede di lavoro.

Qualora il trasferimento comporti una distanza di sola andata tra abituale dimora e nuova sede di lavoro superiore alla distanza precedente e a 30 km., al funzionario spetta la seguente "indennità temporanea di mobilità" per ogni mese solare a far tempo dalla data stabilita per il trasferimento:

per distanze AVR tra 61 - 100 km.	L. 350.000	€ 180
per distanze AVR tra 101 - 150 km.	L. 650.000	335
per distanze AVR tra 151 - 200 km.	L. 950.000	490
per distanze AVR oltre 200 km.	L. 1.300.000	671

Qualora il trasferimento renda necessario per il dipendente, in relazione alla rilevante distanza dalla dimora abituale e/o ad oggettivo disagio per raggiungere la sede di lavoro ed alle esigenze di servizio, di stabilirsi in una dimora provvisoria per agevolare il raggiungimento della sede di lavoro l'indennità temporanea di mobilità sarà attribuita, su richiesta motivata, nella misura più elevata maggiorata del 55% per il periodo in cui sussista tale situazione.

Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni variazione della stessa situazione.

L'indennità di cui sopra, non è utile ai fini dell'accantonamento TFR, dei trattamenti pensionistici aziendali, delle mensilità aggiuntive, del premio di rendimento e di ogni altro istituto contrattuale.

La stessa indennità non compete quando l'assenza dal servizio effettivo (escluse quelle per ferie o festività soppresse) sia pari a 30 giorni continuativi, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 5° comma (esclusivamente per i contratti di affitto mensile o annuale).

La stessa indennità non compete per i mesi in cui il dipendente sia inviato in missione per più di 12 giorni lavorativi del mese, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 5° comma (esclusivamente per i contratti di affitto mensile o annuale).

Resta altresì inteso che la corresponsione dell'indennità di mobilità è incompatibile con la corresponsione della diaria per le missioni in luogo situato nel tratto per cui è erogata la stessa indennità di mobilità. In tale caso verrà erogato il rimborso delle spese

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]